

COMUNE DI TRICASE

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Piano comunale delle coste.**

Il giorno 18/08/2016, nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

con delibera n.171 del 30.06.2016 la G.M. ha approvato i Piani Esecutivi di Gestione relativi al bilancio 2016.

**PREMESSO che:**

- con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2273 del 13 ottobre 2011 è stato definitivamente approvato il Piano Regionale del Coste (P.R.C.), importante strumento di pianificazione dell'area costiera al fine di dotare i comuni costieri di uno strumento che detti le regole generali per migliorare la qualità dei servizi, meglio disciplinare gli interventi sulla costa, consentire un maggiore e migliore esercizio dei diritti di godimento dei beni demaniali con salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente;
- i Comuni, nel rispetto della L.R.n°17/2006 come modificata dalla L.R. n°14/2011, hanno l'obbligo di dotarsi dei Piani Comunali delle Coste (P.C.C.) che, nel rispetto delle regole di carattere generale contenute nel P.R.C., mediante studi ricognitivi, di approfondimento e specialistici, prevedano tra l'altro la zonizzazione delle aree per la libera fruizione e quelle da dare in concessione per stabilimenti balneari;
- il Piano Comunale delle Coste è lo strumento base per una programmazione finalizzata a migliorare e qualificare l'intera fascia costiera mediante interventi sulle aree demaniali, sia marittime che comunali, per la maggiore attrattività e fruizione turistica tramite la realizzazione di opere infrastrutturali quali punti di ristoro, discese a mare, parcheggi, percorsi pedonali, aree attrezzate per la sosta breve, pubblica illuminazione, ecc., allo scopo di aumentare il livello di competitività territoriale e valorizzare nel contempo le peculiarità del territorio, fermo restando la salvaguardia, la tutela e l'uso eco-sostenibile dell'ambiente;

**CONSIDERATO che:**

- la Regione Puglia con l'emanazione della legge n. 17 del 10 aprile 2015 "*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*", pubblicata sul BURP n. 53 del 15.04.2015, ha ridefinito la normativa regionale relativa alla tutela delle coste confermando sostanzialmente i contenuti dell'abrogato art. 4 della L.R. n. 17/2006 riguardanti l'iter di approvazione del piano comunale coste (P.C.C.);

**RICORDATO che:**

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 21.10.2011 il Comune di Tricase avviava il percorso di formazione del P.C.C. fornendo un atto di indirizzo per la redazione dello stesso;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1137 del 17.11.2011 è stato affidato incarico professionale per la redazione degli elaborati del Piano al Prof. Ing. Emanuele GIACCARI;
- con nota dell'11.05.2012, acquisita al prot. comunale in data 14.05.2012 con n 7609 il professionista incaricato trasmetteva gli elaborati relativi al P.C.C.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n 263 del 17.12.2013 l'Amministrazione formulava nuovo atto di indirizzo al fine di avviare una procedura partecipata per la modifica del P.C.C. presentato, previo coinvolgimento della cittadinanza atta a "*ricevere idee e proposte finalizzate al miglioramento della progettazione in atti*";
- con determinazione n 626 dell' 11.06.2014, si procedeva al conferimento dell'incarico della redazione del rapporto preliminare di verifica nell'ambito della procedura di assoggettabilità a VAS del Piano Comunale delle Coste del Comune di Tricase, secondo le modalità descritte dall'art.8 della L.R. n 44/2012;

- il Comune di Tricase al fine di garantire l'indipendenza fra procedimenti ha incardinato nello scrivente Settore Ambiente, Espropriazioni, Manutenzione, Demanio, Energia il soggetto competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale come quello nel caso di specie.

#### **ATTESO che**

- gli elaborati del Piano sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in data 11.01.2016 e successivamente presentati pubblicamente durante una assemblea tenutasi in data 21.01.2016 presso la sala del trono di palazzo Gallone, dove sono state dibattute le problematiche attinenti alla redazione del Piano Comunale delle Coste (P.C.C.);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2016 il comune di Tricase ha provveduto ad adottare, ai sensi del II comma dell'art. 4 della legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015 il Piano Comunale della Coste:

#### **VISTO che:**

- La Legge regionale del 14 dicembre, n. 44 "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*", norma l'adeguamento dell'ordinamento regionale della Puglia alle disposizione della Parte Seconda del Decreto Legislativo dei 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), per quanto concerne le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della Direttiva Europea n.2001/42/CE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) assetto delle competenze in capo alla Regione e agli enti locali;
  - b) criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati;
  - c) regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati di VAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al succitato Decreto e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
- Per quanto concerne l'attribuzione delle competenze, l'articolo 4 della legge regionale in argomento, così come novellato dall'art. 10 della Legge regionale 12 febbraio 2014, n. 4 (BURP n. 21 del 17/02/2014), oltre a definire i requisiti per l'individuazione dell'autorità competente in materia di VAS, stabilisce al comma 3: "*Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra*".
- Il successivo comma 7-bis del succitato articolo stabilisce: "*U procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale*"
- -ai sensi dell'art.7 della L.R. Puglia n. 44/2012 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 **non esiste più l'obbligo della verifica di assoggettabilità di piani e programmi precedentemente alla loro adozione, mantenendo comunque ferma la definizione del completamento del procedimento di VAS, sia nel caso di non assoggettabilità, sia nel caso di assoggettabilità, comunque prima dell'approvazione definitiva.**

#### **PRESO ATTO che:**

- la procedura di Verifica di VAS ricomprende quella di Valutazione di incidenza, di competenza regionale sensi dell'art. 6 comma lettera a) della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii., atteso che la costa di Tricase è all'interno del SIC "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca";
- con nota prot. AOO\_089/13/04/2016 n. 4700, il Dirigente Sezione Ecologia della regione Puglia a seguito della preliminare istruttoria condotta, rappresentava che i contenuti relativi alla Valutazione di incidenza ricompresi nel Rapporto ambientale non apparivano coerenti con le indicazioni riportate nella D.G.R. n. 304/2006 e pertanto invitava il Comune di Tricase ad adeguare i contenuti relativi alla Valutazione di

incidenza alle indicazioni fornite dalla D.G.R n. 304/2006 fornendo altresì i file vettoriali relativi alla aree di intervento (.shp, .dxf, dwg, ecc), georeferenziati in coordinate UTM WGS84 rammentando altresì che *“la scrivente Sezione potrà esprimersi solo a seguito del parere reso dal Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii.”*;

- con nota prot. n. 7212 del 21/04/2016, acquisita al prot. AOO\_089/09/05/2016 n. 5678, il Comune di Tricase trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 217 del 10/06/2016, acquisita al prot. AOO\_089/20/06/2016 n. 7753, il Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” rendeva il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii.

#### **ATTESO che**

- In riferimento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Comune di Tricase ha trasmesso, con nota prot. 2578 del 05/02/2016 esclusivamente via PEC, documentazione ed elaborati VAS ai soggetti competenti in materia ambientale ed Enti Territoriali interessati individuati dall’Ufficio VAS della Regione Puglia visti i disposti degli artt. 5 e 6 e dell’art. 8 comma 2, della L.R.n. 44/2012 ;
- Che nel rispetto dell’art. 9 della L.R. n. 44/2012, il piano in oggetto è stato pubblicato sul sito [www.comune.tricase.le.it](http://www.comune.tricase.le.it)

#### **CONSIDERATO che:**

in particolare, i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) consultati risultano essere:

- 1 REGIONE PUGLIA
  - a) Servizio Urbanistica
  - b) Servizio Assetto del territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
  - c) Servizio Tutela delle acque
  - d) Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità
  - e) Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
  - f) Servizio Foreste
  - g) Servizio Lavori Pubblici
  - h) Servizio Ecologia
- 2 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA Puglia)
- 3 Autorità Di Bacino della Puglia;
- 4 Autorità Idrica Pugliese
- 5 AQP Direzione Industriale;
- 6 Capitaneria di Porto di Gallipoli
- 7 Ufficio Parchi e Riserve Naturali
- 8 Comune di Tiggiano
- 9 Azienda Sanitaria Locale di Lecce
- 10 Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- 11 Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio
- 12 Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia
- 13 PROVINCIA DI LECCE
  - a) Settore Lavori Pubblici e Mobilità
  - b) Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria
  - c) Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce
- 14 Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione TALASSA “Mare di Leuca”
- 15 Settore Assetto e Governo del territorio del Comune di Tricase

16 Ente Parco- Costa Otranto Santa Maria di Leuca

17 Comune di Andrano - Ufficio Vas/Via

#### **OSSERVATO che**

a seguito dell'inoltro degli atti preliminari e del Rapporto Ambientale e della VINCA sono pervenuti i seguenti pareri:

- Parere ai fini della valutazione di Incidenza Parco Naturale Regionale- Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase nota prot. n 217 del 10/06/2016:

*"... sulla base di quanto descritto il Comitato Esecutivo del Parco ha espresso parere favorevole alla proposta di PCC del Comune di Tricase, ai fini della valutazione di Incidenza, con la prescrizione che le tipologie di Stabilimenti Balneari e Servizi di Spiaggia consentiti dovranno essere coerenti con quanto stabilito nelle NTA del Piano del Parco"*

- Parere Capitaneria di Porto di Gallipoli nota protocollo 03.03.09 50R del 4 Maggio 2016: *"..questa Capitaneria di Porto non parteciperà con proprio contributo alla Consultazione richiesta in quanto non competente in tale istruttoria"*

- Parere Autorità di Bacino della Puglia nota protocollo 0003090 del 08/03/2016: *tt ... si può ritenere il progetto di PCC coerente al PAI vigente"*

- Parere Autorità Idrica Pugliese nota prot. n. 1033 del 07/03/2016:

*"... l'Autorità .. non ravvisa circostanze tali da motivare l'assoggettabilità del Piano in oggetto alla procedura di VAS. Si effettuano ad ogni modo le seguenti osservazioni: in merito alla "Verifica di coerenza esterna inerente il quadro normativo e programmatico" presentata nel "Rapporto Ambientale" (pag 55), si nota l'esclusivo riferimento agli obiettivi del PPTR. Occorre pertanto, confermare l'esito positivo della verifica di coerenza del PCC con il Piano di Tutela delle Acque (PTA), ai cui indirizzi è subordinata l'attività di questa Autorità. Si evidenzia anche l'esigenza che il PCC tenga conto di quanto previsto nel Piano d'Ambito (P.d'A) in modo che sia adeguatamente analizzata la relazione con le opere infrastrutturali del S.I.I. previste e da prevedere. Nell'ambito della definizione del contesto ambientale di riferimento sarebbe opportuno indicare la presenza, sul territorio comunale, dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Tricase. Inoltre nel "Rapporto Ambientale" e nella "Relazione Generale" è stata evidenziata l'esigenza di modificare l'attuale scarico dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Tricase con la realizzazione di "una condotta di almeno di 1 chilometro verso il mare aperto per consentire il ripristino della balneazione e della completa fruibilità del luogo". In merito a questo aspetto sarebbe opportuno un approfondimento con al Regione Puglia e con questa Autorità poiché tale indicazione ad oggi risulta in contrasto con quanto indicato nel vigente PTA. Valgono altresì le seguenti precisazioni: A pag.55 del "Rapporto Ambientale", al Paragrafo "11.3-Verifica di Coerenza esterna inerente il quadro normativo e programmatico", viene riportata esclusivamente una tabella in cui si associano agli obiettivi del PPTR i corrispondenti obiettivi e azioni del PCC. A tal proposito sarebbe opportuno inserire nel PCC opportune precisazioni anche in merito agli altri strumenti di programmazione citati nel paragrafo 9.2 del Rapporto Ambientale, con riferimento al PTA (Piano di Tutela delle Acque). A pag. 59 del "Rapporto Ambientale", al paragrafo "12- valutazione dei potenziali impatti del Piano Comunale delle Coste ed eventuali misure di mitigazione/compensazione", nella tabella riportata è presente un'incongruenza tra le misure previste per ridurre gli impatti sulla risorsa acqua ("nessuna forma di scarico di rifiuti solidi e liquidi, nemmeno depurati, dovrà essere prevista in mare") e gli -interventi pubblici individuati a pag. 10, nel paragrafo "7-Scenari previsionali, obiettivi e azioni del piano", per il tratto di fascia costiera "Acquaviva" al "canale del Rio" ("occorre che lo sfocio direttamente a mare del depuratore sia sostituito con una condotta di almeno 1 chilometro verso il mare aperto per consentire il ripristino della balneazione e della completa fruibilità del luogo"). A tal proposito sarebbe opportuno un allineamento tra le misure di mitigazione e gli interventi strutturali proposti nel PCC. Sarebbe opportuno chiarire i motivi per cui gli elaborati di seguito riportati non sono indicati tra gli elaborati cartografici costituenti il PCC, come richiamati all'art. 2 dell'elaborato "Norme di Atuazione": A.1.12 individuazione dei sistemi di accesso e di*

*parcheggio esistenti B.1.7 Individuazione delle aree vincolate B.1.8 Sistema delle infrastrutture pubbliche B.2 Interventi di recupero Costiero B.3 elaborati esplicativi del regime transitorio B.3.1 individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione o traslocazione degli eventuali titoli concessori non rinnovabili; B.3.2 Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione B.3.3 Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione B.4 Valenza Turistica. Resta altresì inteso che l'attuazione del PCC non potrà in alcun modo pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture di acquedotto di fognatura e di depurazione afferenti il servizio idrico integrato attualmente già programmate, ovvero da prevedere nel rispetto del Piano Vigente (PD'A 2010/2018), ferme restando le necessarie verifiche di compatibilità e autorizzative, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia paesaggistica e ambientale. In questo senso, deve intendersi che le prescrizioni ed i vincoli previsti dal PCC per le infrastrutture localizzate nell'area di competenza, possano essere oggetto di deroga ove trattasi di opere pubbliche o di pubblica utilità nella competenza del Servizio Idrico Integrato e coerenti con la programmazione regionale, in particolare con il Piano di Tutela delle Acque (PTA)''*

- *Parere Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche e Paesaggio Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la mobilità- Servizio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti nota AOO-148 del 23 febbraio 2016 :*

*“.. si precisa, inoltre, che si è operata una verifica di coerenza del piano in oggetto anche rispetto Agli scenari e alle direttive contenute nel revisionando Piano Operativo di Attuazione 2015-2019 adottato con DGR n. 676 del 02/04/2015”*

- *Parere Regione Puglia Servizio Ecologia (Determinazione del Dirigente Sezione Ecologia 30 giugno 2016, n. 120 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 del 7-7-2016): “..Esaminati gli atti acquisiti dalla Sezione ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il Piano in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione dei SIC “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca” si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni che tengono specificatamente conto di quanto previsto dalle Misure di conservazione riportate nel R.r. n. 6/2016 per la tutela degli habitat presenti nell'area interessata dal Piano comunale delle coste nonché del parere reso dal Consorzio per la gestione del Parco naturale regionale “Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” (12): 1. sia approfondito lo studio degli habitat marini con i risultati del Progetto BIOMAP (biocostruzioni marine); 2. attesa la presenza del coralligeno dal largo fino alla costa (trottoirs), gli impianti di acquacoltura, i pontili galleggianti, l'aumento dei mezzi nautici, la condotta sottomarina per scaricare al largo i reflui del depuratore, sono proposte che dovranno essere attentamente valutate alla luce della presenza del predetto habitat tutelato, prevedendo ulteriori e specifiche misure di tutela (ad esempio: divieto di calpestio); 3. Habitat 1170 (Scogliere): obbligo di predisporre eventuali punti di ancoraggio in aree a bassa sensibilità ambientale. A tale scopo dovranno essere selezionati siti ricadenti su specifiche lacune in forma di catini di sabbia, in idoneo intervallo batimetrico, su aree omogenee o insiemi disgiunti tali da coprire una superficie totale compatibile con le esigenze di fruizione degli ancoraggi. Sono escluse dal divieto le unità navali che effettuano attività di pesca professionale o attività istituzionali di ricerca scientifica o monitoraggio ambientale; obbligo di predisporre eventuali punti di ormeggio in aree a bassa sensibilità ambientale. I siti candidati, prescelti secondo le specifiche generali comuni ai siti di ancoraggio, dovranno essere allestiti con ormeggi a basso impatto ambientale, provvisti di opportuni jumper per sollevare le catenarie dal fondo e con corpi morti collocati in specifiche lacune sabbiose; divieto di effettuare la pesca a strascico all'interno delle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat, anche se ricadenti a profondità superiore a 50 metri; monitoraggio della distribuzione degli habitat correlata con quella delle zone di fonda di porti commerciali, delle zone ad alta frequentazione della nautica da diporto e dei diving, degli specchi acquei dedicati all'ormeggio stagionale; 4. habitat 3170\* (Stagni temporanei mediterranei): gli stagni temporanei pesantemente invasi da arbusti della macchia ed*

altre specie perenni devono essere ripuliti da tale vegetazione. In assenza di pascolo, può essere necessario eliminare la vegetazione manualmente. Ciò deve essere effettuato utilizzando gli attrezzi più idonei a seconda del tipo di vegetazione da rimuovere. Una volta tagliato, il materiale vegetale dovrà essere rimosso e allontanato dal sito. La frequenza di queste azioni può variare a seconda dell'entità del problema e delle caratteristiche del sito;

5. habitat 6220\* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea): divieto di utilizzo di fertilizzanti minerali per aumentare la produttività delle comunità vegetali. Modeste quantità di composti fosforici (20-60 kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ha), distribuite sul manto erboso ogni 3-6 anni, potrebbero essere utilizzate solo nel caso di comunità della Poetea bulbosae, ma il loro impiego deve essere validato scientificamente e appositamente autorizzate; sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è vietato l'uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio; realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell'habitat;

6. habitat 8310 (Grotte non ancora sfruttate a livello turistico): divieto di accendere fuochi, fumare, asportare e/o danneggiare gli speleotemi (stalattiti, stalagmiti ecc.), fare scritte e/o incisioni sulle pareti. Divieto di utilizzo di gas acetilene quale fonte di illuminazione e conseguente divieto di introdurre e/o rilasciare carburo di calcio e idrossido di calcio; divieto di disturbo degli elementi floro-faunistici presenti nelle grotte, fatti salve le visite da effettuare per motivati studi scientifici e previa presentazione di un piano di ricerca all'Ente Gestore; divieto di abbandonare rifiuti, con particolare riferimento alle aree circostanti gli ingressi alle grotte e all'interno delle stesse; obbligo, per il proprietario del fondo in cui siano presenti grave e grotte che possano rappresentare un grave pericolo per l'uomo o gli animali al pascolo, di comunicarlo tempestivamente all'Ente Gestore, che provvederà alla sua messa in sicurezza con mezzi idonei e compatibili; obbligo di effettuare visite turistiche/educative solo con accompagnatore qualificato ovvero iscritto alla società speleologica regionale e/o alla società speleologica italiana e/o ente equipollente estero e/o iscritto a un gruppo speleologico facente parte della società speleologica italiana, e previa comunicazione all'Ente Gestore; favorire interventi atti a ridurre gli accessi antropici alle grotte (es. posa in opera di barriere di protezione, evitare l'apertura di nuovi sentieri di accesso ecc.);

7. habitat 8330 (Grotte marine sommerse o semisommerse): Regolamentazione della fruizione delle grotte marine sommerse e semisommerse con modalità differenziate in rapporto al grado di difficoltà accesso alle cavità e al valore patrimoniale e di vulnerabilità delle biocenosi in esse presenti, con particolare riguardo alle enclaves di ambienti profondi. La regolamentazione prevede la suddivisione delle cavità in base alla fruibilità in:

Grotta non fruibile: chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela.

Grotta di esclusivo interesse speleologico: fruibile ai soli speleologi qualificati ovvero iscritti alla società speleologica regionale e/o alla società speleologica italiana e/o ente equipollente estero e/o iscritti a un gruppo speleologico facente parte della società speleologica italiana, e/o chiropterologi iscritti al GIRC (Gruppo Italiano Ricerca Chiropterologi dell'ATIt), e/o zoologi iscritti ad associazioni scientifiche e/o naturalistiche, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, sulla base di uno specifico protocollo di ricerca e/o esplorazione e/o studio.

Grotta di interesse speleologico-escursionistico: fruibile anche agli escursionisti esperti quando opportunamente attrezzati ed accompagnati da guide certificate, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

Grotta turistica (tale suddivisione può interessare l'intera grotta o solo parti di essa): grotta di libera fruizione secondo le disposizioni del soggetto pubblico o privato incaricato delle visite e sotto il controllo dell'Ente Gestore che sovrintende alla conservazione del bene, se necessario anche con misure restrittive. nel caso di realizzazione di interventi tesi a contrastare il rischio geomorfologico, prevedere tecniche, metodi, lavorazioni tali da risultare il meno invasivi possibili; mantenimento e aggiornamento del catasto delle grotte e delle cavità artificiali, con particolare riferimento alle grotte marine sommerse e semi sommerse con l'inclusione dei dati relativi alle biocenosi presenti e al loro stato di conservazione; dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi; le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna; per l'allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli

*artt. 8.1 e 8.13 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste; le azioni di tutela e ricostituzione della vegetazione dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia"; le tipologie di Stabilimenti Balneari e Servizi di Spiaggia consentiti dovranno essere coerenti con quanto stabilito nelle NTA del Piano del PARCO... DETERMINA di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il Piano comunale delle coste del Comune di Tricase per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;...*

Che ad oggi non risulta pervenuto alcun contributo dai seguenti SCMA consultati:

1. REGIONE PUGLIA
  - Servizio Urbanistica
  - Servizio Assetto del territorio Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
  - Servizio Tutela delle Acque
  - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
  - Servizio Foreste
  - Servizio Lavori Pubblici
2. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
3. AQP Direzione Industriale;
4. Ufficio Parchi e Riserve Naturali
5. Comune di Tiggiano
6. Azienda Sanitaria Locale di Lecce
7. Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
8. Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio
9. Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia
10. PROVINCIA DI LECCE
  - Settore Lavori Pubblici e Mobilità
  - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria
  - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce
11. Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione TALASSA "Mare di Leuca"
12. Settore Assetto e Governo del territorio del Comune di Tricase
13. Comune di Andrano- Ufficio Vas/Via

#### **CONSIDERATO che**

le analisi svolte sul rapporto preliminare e sui contributi pervenuti devono consentire all'Autorità Competente di stabilire se sussistono o meno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, come stabilito all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006;

**VALUTATI** gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede, nelle sezioni seguenti, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano delle coste del Comune di Tricase sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte I del D.Lgs. 152/2006 dei contenuti dell'allegato II alla direttiva dell'Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle osservazioni pervenute

### Sez. 1 - Descrizione del sito di intervento

Le aree di intervento sono interamente ricomprese nel Parco naturale regionale "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase" nonché nel SIC "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca" di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dalla relativa scheda BioItaly

#### HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

<i>Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonio endemico)</i>	5%
<i>Formazioni ad Euphorbia dendroides</i>	10%
<i>Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea)</i>	10%
<i>Grotte non ancora sfruttate a livello turistico</i>	5%
<i>Foreste di Quercus macrolepis</i>	5%
<i>Versanti calcarei della Grecia mediterranea</i>	50%
<i>Foreste di Olea e Ceratonia</i>	5%
<i>Grotte marine sommerse o semisommerse</i>	5%

#### SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE - all. II

*Mammiferi: Monachus monachus; Myotis capaccinii; Miniopterus schreibersii.*

*Uccelli: Falco eleonora; Tetrax tetrax; Calandrella brachydactyla; Calonectris diomedea; Melanocorypha calandra;*

*Circus pygargus; Circus macrourus; Circus aeruginosus; Monticola solitarius; Falco peregrinus; Columba livia; Circus cyaneus.*

*Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata; Elaphesitula.*

*Pesci:*

*Invertebrati:*

*Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici*

*(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), rileva la presenza di:*

#### 6.1.2 Componenti geomorfologiche

*UCP Versanti;*

*UCP Aree di rispetto geositi (100 m)*

#### 6.1.2 Componenti idrologiche

*UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico;*

*UCP Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m);*

*BP Territori costieri (300 m)*

#### 6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali

*BP Boschi;*

#### 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei sitinaturalistici

*BP Parchi e riserve ("Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase");*

*UCP Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Costa Otranto Santa Maria di Leuca")*

#### 6.3.1 Componenti culturali e insediative

*BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico (Vincolo paesaggistico)*

#### 6.3.2 Componenti dei valori percettivi

*Ambiti di paesaggio: Salento delle Serre*

*Figure territoriali: Le serre orientali*

### Sez. 2 - Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate

Le azioni di tutela del paesaggio sono realizzate tramite l'inclusione tra le aree non concedibili in maniera

assoluta, quelle aree di alto valore ambientale.

Tale condizione conferma pertanto la tutela del patrimonio paesaggistico supportata dal PCC, alla quale si aggiunge poi, l'indicazione di aree da riqualificare e mettere in sicurezza con azioni di recupero sostenibile. All'assetto paesaggistico si affianca quello naturalistico e di tutela e potenziamento della biodiversità del territorio costiero. A queste scelte del piano si affiancano le azioni volte alla realizzazione di connessioni tra gli spazi pubblici costieri gli elementi di naturalità interna preesistenti, in modo da potenziare i corridoi ecologici. Quest'ultima azione determina effetti positivi non solo sulla costa ma anche rispetto alla biodiversità dell'entroterra.

La logica di pianificazione è tale, quindi, da non determinare sottrazione o degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario ma perseguirne la tutela, inoltre, l'Ente Parco Regionale "Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", la Provincia di Lecce e il Comune di Tricase, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

che in tema di VINCA l'art. 10 c.3 del D.Lgs. 152/2016 prevede l'accorpamento delle procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 08/09/1997 n. 357;

**In conclusione, sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare, riportante i criteri previsti dall'allegato 1 del D.Lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", della natura del Piano Comunale delle Coste, vista l'analisi degli impatti effettuata, la coerenza con i piani esistenti, e viste le specifiche misure di protezione ambientale introdotte, si ritiene che il presente Piano Comunale delle Coste sia compatibile con l'assetto delle matrici ambientali, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, si ritiene che il Piano Comunale delle Coste del Comune di Tricase, rispetto agli impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art.2, comma 1, lettera a L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm. ii.), debba essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii.**

**Considerato**, inoltre, che il PCC persegue uno sviluppo improntato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale con i seguenti obiettivi;

- coordinamento di attività e usi che finora hanno seguito logiche e finalità autonome;
- individuazione di azioni, previsioni e norme finalizzate a contrastare il degrado, riqualificare e recuperare aree attualmente in condizioni di degrado;
- eliminare i fattori di criticità ambientale e antropica;
- definire, pertanto, un riassetto dell'uso della costa e delle aree demaniali, proteggendo e valorizzando le aree e il patrimonio naturalistico.

**RITENUTO**, alla luce dei riferimenti normativi riportati in premessa e tenuto conto dei criteri per la verifica di assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n° 152/2006, dei contenuti dell'allegato II alla direttiva dell'Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle osservazioni pervenute, nonché in ragione delle argomentazioni sopra esposte, **di escludere il P.C.C. in argomento da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica**, in quanto l'intervento proposto, nel suo complesso, **non comporta** "significativi impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

#### **DETERMINA**

di **NON ASSOGGETTARE** il Piano Comunale delle Coste del Comune di Tricase alla procedura di Valutazione Ambientale - V.A.S. per le ragioni esposte nel presente atto;

**di STABILIRE,**

1. Di approfondire lo studio degli habitat marini con i risultati del progetto Biomap;
2. Attesa la presenza del coralligeno dal largo fino alla costa (trottoirs), gli impianti di acquacoltura, i pontili galleggianti, l'aumento dei mezzi nautici, la condotta sottomarina per scaricare al largo i reflui del depuratore, sono proposte che dovranno essere attentamente valutate alla luce della presenza del predetto habitat tutelato, di prevedere ulteriori e specifiche misure di tutela (ad esempio divieto di capestio);
3. habitat 1170 (Scogliere):
  - obbligo di predisporre eventuali punti di ancoraggio in aree a bassa sensibilità ambientale. A tale scopo dovranno essere selezionati siti ricadenti su specifiche lacune in forma di catini di sabbia, in idoneo intervallo batimetrico, su aree omogenee o insiemi disgiunti tali da coprire una superficie totale compatibile con le esigenze di fruizione degli ancoraggi. Sono escluse dal divieto le unità navali che effettuano attività di pesca professionale o attività istituzionali di ricerca scientifica o monitoraggio ambientale;
  - obbligo di predisporre eventuali punti di ormeggio in aree a bassa sensibilità ambientale. I siti candidati, prescelti secondo le specifiche generali comuni ai siti di ancoraggio, dovranno essere allestiti con ormeggi a basso impatto ambientale, provvisti di opportuni jumper per sollevare le catenarie dal fondo e con corpi morti collocati in specifiche lacune sabbiose;
  - divieto di effettuare la pesca a strascico all'interno delle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat, anche se ricadenti a profondità superiore a 50 metri;
  - monitoraggio della distribuzione degli habitat correlata con quella delle zone di fonda di porti commerciali, delle zone ad alta frequentazione della nautica da diporto e dei diving, degli specchi acquei dedicati all'ormeggio stagionale;
4. habitat 3170\* (Stagni temporanei mediterranei):
  - gli stagni temporanei pesantemente invasi da arbusti della macchia ed altre specie perenni devono essere ripuliti da tale vegetazione. In assenza di pascolo, può essere necessario eliminare la vegetazione manualmente. Ciò deve essere effettuato utilizzando gli attrezzi più idonei a seconda del tipo di vegetazione da rimuovere. Una volta tagliato, il materiale vegetale dovrà essere rimosso e allontanato dal sito. La frequenza di queste azioni può variare a seconda dell'entità del problema e delle caratteristiche del sito;
5. habitat 6220\* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea):
  - divieto di utilizzo di fertilizzanti minerali per aumentare la produttività delle comunità vegetali. Modeste quantità di composti fosforici (20-60 kg di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ha), distribuite sul manto erboso ogni 3-6 anni, potrebbero essere utilizzate solo nel caso di comunità della Poeteabulbosae, ma il loro impiego deve essere validato scientificamente e appositamente autorizzate;
  - sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini strali, giardini, ecc., è vietato l'uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
  - realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell'habitat;
6. habitat 8310 (Grotte non ancora sfruttate a livello turistico):
  - divieto di accendere fuochi, fumare, asportare e/o danneggiare gli speleotemi (stalattiti, stalagmiti ecc.), fare scritte e/o incisioni sulle pareti. Divieto di utilizzo di gas acetilene quale fonte di illuminazione e conseguente divieto di introdurre e/o rilasciare carburo di calcio e idrossido di calcio;
  - divieto di disturbo degli elementi floro-faunistici presenti nelle grotte, fatti salve le visite da effettuare per motivati studi scientifici e previa presentazione di un piano di ricerca all'Ente Gestore;
  - divieto di abbandonare rifiuti, con particolare riferimento alle aree circostanti gli ingressi alle grotte e all'interno delle stesse;
  - obbligo, per il proprietario del fondo in cui siano presenti grave e grotte che possano rappresentare un grave pericolo per l'uomo o gli animali al pascolo, di comunicarlo tempestivamente all'Ente Gestore,

- che provvederà alla sua messa in sicurezza con mezzi idonei e compatibili;
- obbligo di effettuare visite turistiche/educative solo con accompagnatore qualificato ovvero iscritto alla società speleologica regionale e/o alla società speleologica italiana e/o ente equipollente estero e/o iscritto a un gruppo speleologico facente parte della società speleologica italiana, e previa comunicazione all'Ente Gestore;
  - favorire interventi atti a ridurre gli accessi antropici alle grotte (es. posa in opera di barriere di protezione, evitare l'apertura di nuovi sentieri di accesso ecc.)
7. habitat 8330 (Grotte marine sommerse o semisommerse):
- Regolamentazione della fruizione delle grotte marine sommerse e semisommerse con modalità differenziate in rapporto al grado di difficoltà accesso alle cavità e al valore patrimoniale e di vulnerabilità delle biocenosi in esse presenti, con particolare riguardo alle enclaves di ambienti profondi. La regolamentazione prevede la suddivisione delle cavità in base alla fruibilità in:
    - a) Grotta non fruibile: chiusa per motivi di sicurezza e/o tutela.
    - b) Grotta di esclusivo interesse speleologico: fruibile ai soli speleologi qualificati ovvero iscritti alla società speleologica regionale e/o alla società speleologica italiana e/o ente equipollente estero e/o iscritti a un gruppo speleologico facente parte della società speleologica italiana, e/o chiropterologi iscritti al GIRC (Gruppo Italiano Ricerca Chiropteri dell'ATIt), e/o zoologi iscritti ad associazioni scientifiche e/o naturalistiche, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, sulla base di uno specifico protocollo di ricerca e/o esplorazione e/o studio.
    - c) Grotta di interesse speleologico-escursionistico: fruibile anche agli escursionisti esperti quando opportunamente attrezzati ed accompagnati da guide certificate, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.
    - d) Grotta turistica (tale suddivisione può interessare l'intera grotta o solo parti di essa): grotta di libera fruizione secondo le disposizioni del soggetto pubblico o privato incaricato delle visite e sotto il controllo dell'Ente Gestore che sovrintende alla conservazione del bene, se necessario anche con misure restrittive.
  - nel caso di realizzazione di interventi tesi a contrastare il rischio geomorfologico, prevedere tecniche, metodi, lavorazioni tali da risultare il meno invasivi possibili
  - mantenimento e aggiornamento del catasto delle grotte e delle cavità artificiali, con particolare riferimento alle grotte marine sommerse e semi sommerse con l'inclusione dei dati relativi alle biocenosi presenti e al loro stato di conservazione
8. dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa. A tal fine dovranno essere posti dissuasori fissi;
9. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla linea di costa devono essere realizzati mediante strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano campagna;
10. per l'allestimento degli stabilimenti balneari si rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle N.T.A. del Piano Regionale delle Coste;
11. le azioni di tutela e ricostituzione della vegetazione dovranno essere preceduti da un adeguato studio della flora, della vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle aree di intervento, ossia dei tre differenti livelli a cui può essere analizzata la copertura vegetale. Inoltre, a tal fine, si prescrive di seguire, ove necessario, le indicazioni contenute nelle "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia";
12. le tipologie di Stabilimenti Balneari e Servizi di Spiaggia consentiti dovranno essere coerenti con quanto stabilito nelle NTA del Piano del Parco;
13. Adeguare il Piano Comunale delle Coste alle prescrizioni dei soggetti competenti in materia ambientale che hanno trasmesso i pareri di competenza in riscontro alla nota comunale prot. 2709 del 09/02/2016.

**DISPONE**

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Tricase e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. 44/2012.

Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Guido Girasoli